

Pubblicato il 04/09/2024

**N. 16077/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 08374/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8374 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Taverna della Rocca–Ristorante Incannucciata di Camilli Severino & C.” s.a.s., “Taverna della Rocca” s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Giusti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico 92;

*contro*

Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Scarpitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Anna Maria Cinelli, Similda Mosti, Gianluca Mosti, Andrea Mosti, rappresentati e difesi dall'avvocato Cinzia Meco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento:*

-Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dell'ordinanza di demolizione di pretesi abusi edilizi n. 232 del 29.05.2024, prot. n. 0040188 del 29.05.2024, emessa dal Comune di Tivoli, Settore VI – Urbanistica ed edilizia, notificato in data 29.05.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, in quanto i pretesi "abusi edilizi", risalenti al 1940-1951, sono stati tutti progressivamente condonati entro il 1959, molto prima della "legge ponte" del 1967.

-Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cinelli Anna Maria, dell'ordinanza di demolizione n. 232 del 29/05/24, prot. n. 0040188 del 29/05/2024 emessa dal Comune di Tivoli, settore VI-Urbanistica ed Edilizia, notificata il 07.06.2024.

-Per quanto riguarda i motivi aggiunti, dell'ordinanza del Comune di Tivoli del 4 luglio 2024, recante il divieto di esercizio di attività commerciale nei luoghi che l'impugnato provvedimento principale definisce come "abusivi" e dell'ordinanza del Comune di Tivoli del 26 luglio 2024, con cui lo stesso ufficio ordina l'apposizione dei sigilli su tutti i presunti locali affetti da presunti abusi edilizi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anna Maria Cinelli, Similda Mosti, Gianluca Mosti, Andrea Mosti; dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio; del Comune di Tivoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verifica e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., disporre quanto segue:

a) alla verifica provvederà il preposto al seguente organismo: Regione Lazio – Direzione "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche

*del mare” – Area “Vigilanza urbanistico-edilizia, poteri sostitutivi, accertamenti di compatibilità” con facoltà di delega;*

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

*“descrive il verificatore lo stato dei luoghi per cui è causa e accerti se effettivamente sussistano gli abusi edilizi rilevati dal Comune di Tivoli, precisando l'epoca in cui essi furono realizzati, i responsabili dei medesimi e l'eventuale sussistenza di provvedimenti di condono o sanatoria riferiti alle opere in questione”;*

c) la verifica avrà luogo, nel contraddittorio delle parti, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 15.12.2024;

Ritenuto che le complesse questioni sollevate con il ricorso debbano essere trattate – anche alla luce delle risultanze della verifica – nella più idonea sede di merito e che nel frattempo gli atti impugnati debbano essere sospesi al fine di mantenere la *res adhuc integra*;

Ritenuto che le spese di fase possano essere compensate in ragione della particolare complessità della questione;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 18 febbraio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone, nei sensi e nei termini di cui in motivazione:

- la sospensione degli atti impugnati;
- gli incumbenti istruttori innanzi indicati.

Spese di fase compensate.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 18 febbraio 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, anche all'organismo di verifica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Sciascia**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO